

RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIARIE
PORTATE AVANTI DALL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI IN MATERIA DI
DISABILITA'

a cura dell'avv. Alessandro Gerardi

PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Procedimento Lucia Giatti contro Comune di San Paolo di Jesi - RG APPELLO 945/13 - Corte di Appello di Ancona - Prossima udienza 15 marzo 2017

Contro la sentenza che ha respinto una delle due domande proposte da Lucia Giatti (quella contro il Comune di San Paolo di Jesi), è stato da noi presentato appello ex art. 702-quater c.p.c. La prima udienza si è tenuta di fronte alla Corte di Appello di Ancona il 4/12/2013. Il procedimento è stato rinviato al 15 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte di Appello. Abbiamo depositato comparsa conclusionale e note di replica entro i termini di legge, sicché ora siamo in attesa della decisione finale.

[Procedimento Lucia Giatti contro Comune di San Paolo di Jesi (Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi)]

Il Consiglio Comunale di San Paolo di Jesi è inaccessibile alle persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a rotelle in quanto lo stesso è situato al secondo piano e per accedervi bisogna percorrere due rampe di scale molto ripide. L'associazione Luca Coscioni, alla quale si è rivolta una ragazza disabile costretta a muoversi con l'ausilio della carrozzina, ha predisposto il ricorso contro il Comune di San Paolo di Jesi per condotta discriminatoria, chiedendo la rimozione della barriera architettonica e il risarcimento dei danni patiti dalla disabile. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Jesi ha rigettato la domanda (con ordinanza del 26 giugno 2013) condannando la persona disabile a pagare le spese di lite (Euro 1.500,00). Contro questa sentenza Lucia Giatti, per il nostro tramite, ha presentato appello ex art. 702-quater c.p.c. Il 4 dicembre si è svolta la prima udienza innanzi la Corte di Appello di Ancona, la causa è stata rinviata al 5 febbraio 2014. All'udienza del 5 febbraio 2014 abbiamo depositato note di replica alla comparsa di costituzione del Comune di San Paolo di Jesi, dopodiché la Corte di Appello ha rinviato il procedimento al 15 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni **(nota bene: nel frattempo il Comune ha finalmente installato l'ascensore)]**

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Coscioni (Laura F.) contro Roma Capitale e ATAC S.p.A. - RG APPELLO 4144/14 - Corte di Appello di Roma - Prossima udienza 06.03.2018

L'Associazione Luca Coscioni ha agito in giudizio contro Roma Capitale per la presenza delle barriere architettoniche presso le fermate della metropolitana (Stazione Cipro e Cinecittà); barriere che non consentono al figlio della Sig.ra F. di prendere la metro come tutti gli altri ragazzi della sua età. La prima udienza, inizialmente prevista per il giorno 8 novembre 2013, è stata spostata d'ufficio dal Tribunale al 10 gennaio 2014, in quanto Roma Capitale ha chiamato in garanzia ATAC S.p.A., ente gestore della metropolitana. Ed invero Roma Capitale si dichiara estranea alla causa e declina ogni responsabilità in quanto le stazioni di Cipro e Cinecittà sono state dotate delle strutture per superare le barriere architettoniche, se poi queste non funzionano, secondo l'ente comunale, sarebbe colpa del gestore della metropolitana (ATAC). All'udienza del 10 gennaio 2014 il Giudice, dopo aver sentito personalmente la Sig.ra F., ha rinviato la causa all'udienza del 17 aprile 2014 per la discussione e la conseguente decisione (con termine di gg. 60 prima dell'udienza per deposito di note, documenti e deduzioni istruttorie).

Alla fine - con ordinanza del 4 giugno 2014 - il Tribunale ha accolto in pieno la nostra domanda condannando in solido sia Roma Capitale che ATAC S.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (euro 2.500,00) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di urgenti misure organizzative atte a garantire la costante presenza di personale presso le stazioni della metropolitana in modo da garantire il continuo funzionamento dei servoscala e degli ascensori. L'ordinanza dovrà essere pubblicata su Il Messaggero a spese di Atac S.p.a. e di Roma Capitale. La predetta ordinanza è stata impugnata da Roma Capitale e da Atac S.p.A.. La prima udienza del processo di appello si è svolta il 20 gennaio 2015 e la causa è stata rinviata al 06 marzo 2018 per la precisazione delle conclusioni.

TRIBUNALE DI ROMA

1) Procedimento civile Dario D. contro ATAC S.p.A.- RG 51830/15 - Tribunale di Roma - Prossima udienza 21 settembre 2017.

Dario D. - persona disabile costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolto all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso le stazioni "Policlinico" e "Furio Camillo" della metropolitana di Roma. I predetti impianti infatti non risultano funzionanti in quanto vengono disattivati a causa della cronica carenza di personale. Con la nostra assistenza legale Dario D. ha quindi deciso di fare causa ad ATAC S.p.A. (ossia al gestore degli impianti di traslazione ubicati presso le fermate della metropolitana). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato lo scorso 31 luglio presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni nuovamente ATAC S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti di un ragazzo disabile, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione presso la stazione *Furio Camillo*. La scorso 21 gennaio abbiamo sentito i testimoni e la causa è stata rinviata al 21 settembre 2017 per discussione (deposito memorie) e decisione.

2) *Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Roma Capitale e ATAC S.p.A.- Prossima udienza 13 luglio 2017.*

Luca Z. e Mattia T. - persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a ruote - si sono rivolti all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso la stazione "Subaugusta" e a causa della inesistenza degli ascensori e dei servoscala presso le stazioni "Piazza di Spagna" e "Flaminio" della metropolitana di Roma. A Subaugusta infatti gli impianti infatti non risultano funzionanti in quanto spesso vengono disattivati a causa della cronica carenza di personale, mentre alle stazioni "Spagna" e "Flaminio" gli impianti di traslazione per i disabili carrozzati sono del tutto inesistenti (pare che a Flaminio li stiano installando in questi mesi). Trovandoci di fronte ad un palese caso di discriminazione collettiva, l'Associazione Luca Coscioni ha deciso di costituirsi in giudizio, al fianco di Luca e Mattia, per chiedere la condanna di Atac S.p.A. e di Roma Capitale per condotta discriminatoria nei confronti delle persone disabili, con ciò obbligandole al relativo risarcimento dei danni in favore di Luca, Mattia e della stessa ALC, nonché, per quanto riguarda ATAC S.p.A., a predisporre tutte le misure organizzative al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione ubicati presso la stazione *Subaugusta* e, per quanto riguarda Roma Capitale, a realizzare in tempi brevi gli ascensori e i

servoscala all'interno delle stazioni *Spagna* e *Flaminio* in modo da renderle finalmente accessibili anche a chi soffre di disabilità motorie.

Lo scorso 15 dicembre 2016 abbiamo sentito i testimoni e la causa è stata rinviata al 13 luglio 2017 per discussione (deposito memorie) e decisione. Abbiamo depositato la nostra memoria conclusionale e all'udienza del prossimo 13 luglio il Tribunale emetterà la relativa ordinanza decisoria.

TRIBUNALE DI LATINA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Comune di Sabaudia (spiagge inaccessibili) - RG5654/14 - Tribunale di Latina - Riserva

Si tratta di una nuova iniziativa legale dell'Associazione Luca Coscioni: per la prima volta affrontiamo in sede giudiziaria il problema delle spiagge e del mare inaccessibili alle persone disabili a causa della presenza delle barriere architettoniche. La nostra azione giudiziaria questa volta è rivolta contro il Comune di Sabaudia: sebbene Sabaudia abbia ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, infatti, le sue bellissime spiagge continuano a rimanere inaccessibili a chi è costretto a muoversi sulla sedia a ruote. Del caso se ne è anche occupato in più di una circostanza il mensile l'Espresso. Questo è il primo caso in cui l'Associazione Coscioni interviene in giudizio in nome proprio, chiedendo direttamente il risarcimento del danno (seimila euro) in quanto ente collettivo che per statuto difende le persone disabili. Accanto all'Associazione Coscioni si costituisce in giudizio anche il disabile Fabrizio Ghio, il quale chiede a suo nome un risarcimento di ventimila euro. Ovviamente entrambi - sia l'associazione che il singolo disabile - chiedono al tribunale di Latina di obbligare il Comune di Sabaudia a rendere accessibile il litorale marino. Non mi risultano precedenti di altre associazioni intervenute in giudizio sulla base della legge n. 67/2006 per lamentare una discriminazione collettiva. Probabilmente siamo i primi a farlo. La causa contro il Comune di Sabaudia è attualmente pendente di fronte al Tribunale di Latina. Si sono già svolte quattro udienze e sono stati sentiti i testimoni. Ora il Giudice ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di verificare se le spiagge e il mare di Sabaudia sono accessibili oppure no. La perizia verrà completata entro la prossima primavera, sicché la prossima udienza di discussione è stata fissata al 19 luglio 2016, dopodiché è stata rinviata - causa mancato rinvenimento del fascicolo - al 20 dicembre 2016. Anche l'udienza del 20 dicembre è stata rinviata - causa assenza del giudice - al 7 febbraio 2017, allorquando la causa è stata finalmente presa in decisione. Siamo ancora in attesa che il Tribunale emetta l'ordinanza decisoria.

TRIBUNALE DI VICENZA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro AIM Mobilità s.r.l. e Società Vicentina Trasporti s.r.l. (autobus inaccessibili) - RG 964/16 Tribunale di Vicenza - Prossima udienza 16 marzo 2017.

Su impulso di Rosalba Trivellin e dei compagni di Vicenza, l'associazione Luca Coscioni ha citato in giudizio le due società che gestiscono il trasporto pubblico locale di Vicenza in quanto gli autobus non sono accessibili posto che gli stessi sono sprovvisti delle pedane per le carrozzine dei disabili. In questo giudizio l'Associazione Coscioni ha chiesto al Tribunale di ordinare alle società di trasporto di mettere a norma gli autobus previa eliminazione delle barriere architettoniche, nonché un risarcimento del danno pari a 25mila euro. La prima udienza si è svolta lo scorso 13 maggio 2016 e la causa è stata rinviata al 14 ottobre 2016 autorizzandoci ad estendere la domanda e a citare in giudizio anche la Società Vicentina Trasporti s.r.l. stante il fatto che dallo scorso 1 marzo quest'ultima ha acquistato il relativo ramo d'azienda dalla Aim Mobilità s.r.l. All'udienza del 14 ottobre 2016 la causa è stata rinviata al 16 marzo 2017 al fine di sentire i testimoni che le parti hanno indicato nei rispettivi scritti difensivi. Dopo aver sentito i testimoni l'udienza è stata rinviata al 9 maggio 2016 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnandoci termine fino al 6 luglio per il deposito delle *Note Conclusive* (che noi abbiamo depositato il 26 giugno). Entro fine luglio verrà emessa l'ordinanza decisoria.

PROCEDIMENTI CHIUSI

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro il Comune di Roma (Tribunale di Roma)

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4929 emessa il 05/03/12, in accoglimento del ricorso promosso dall'Associazione Luca Coscioni, ha condannato il Comune di Roma a rendere accessibili alle persone disabili i marciapiedi corrispondenti alle fermate degli autobus ubicate in Via Cernaia, Passeggiata di Ripetta, Piazza Fiume, Via Veneto e via dei Cerchi; nonché a risarcire il danno non patrimoniale cagionato a Gustavo Fraticelli (Euro 5mila) e a pagare le spese di lite (Euro 2.500,00).

Procedimento Associazione Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro Roma Capitale (Tribunale Amministrativo di Roma)

Visto che Roma Capitale, nonostante la condanna, ritardava a risarcire il danno cagionato a Gustavo Fraticelli e a pagare le spese legali, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Il comune di Roma si è costituito in giudizio chiedendo ulteriore tempo per pagare. Dopo due rinvii, finalmente il T.A.R. all'udienza del 18 dicembre 2013 ha accolto la nostra domanda e ha condannato Roma Capitale a risarcire il danno e a pagare tutte le spese legali (anche quelle del procedimento amministrativo) entro il 17 febbraio 2014, il che è puntualmente avvenuto.

Procedimento civile Associazione Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Tribunale di Roma)

Il 18 aprile 2013 l'Associazione Luca Coscioni, ha presentato un ricorso per condotta discriminatoria nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane a causa della presenza delle barriere architettoniche sul binario n. 12 della stazione di Roma-Ostiense. La prima udienza si è tenuta lo scorso 26 settembre 2013. La causa è stata rinviata al 27 novembre 2013 per eventuale conciliazione. All'udienza del 27 novembre RFI ha detto di essere disposta alla conciliazione, impegnandosi a costruire un ascensore sul binario 12 entro fine settembre 2014. La causa è stata rinviata al 18 dicembre 2013 per verificare se ci sono i margini per trovare un accordo tra le parti. All'udienza del 18 dicembre 2013 RFI si è impegnata a costruire l'ascensore entro fine ottobre 2014 e a versare una somma di Euro 2.100,00 all'Associazione Coscioni quale contributo per le sue lotte sul fronte della disabilità. La causa si è quindi estinta in quanto Rete Ferroviaria Italiana ha finalmente realizzato l'ascensore sul binario n. 12 della stazione Ostiense, rendendolo così accessibile anche ai disabili, e ha versato la somma di duemila euro all'Associazione.

Procedimento Associazione Coscioni (Laura R.) contro titolare/gestore di un Supermercato Conad (Tribunale di Roma)

L'associazione Luca Coscioni ha depositato un ricorso per condotta discriminatoria contro il titolare di un supermercato romano per condotta discriminatoria nei confronti di una disabile sensoriale alla quale non è stato consentito di accedere con il proprio cane guida all'interno del locale commerciale. L'udienza si è tenuta il 19 settembre 2013. La causa si è chiusa con una transazione con la quale il titolare del supermercato ha chiesto scusa a Laura R., garantendo che in futuro la signora potrà entrare quando vuole con il proprio cane guida all'interno dell'esercizio commerciale, proprio come prevede la legge. Il titolare del supermercato inoltre si è in parte fatto carico delle spese legali rilasciando un assegno di circa 400 euro in favore dell'Associazione Coscioni.

Procedimento Lucia Giatti contro Poste Italiane S.p.A. (Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi)

L'ufficio postale di San Paolo di Jesi (AN) è dotato di un servoscala (per persone costrette a muoversi sulla sedia a rotelle) che però è fuori uso da moltissimi anni e nessuno si decide a rimetterlo in funzione, con la conseguenza che le persone disabili non possono recarsi alle poste per effettuare pagamenti, raccomandate, prelievi etc.. Anche in questo caso l'associazione Coscioni ha predisposto il relativo ricorso contro Poste Italiane s.p.a. per condotta discriminatoria chiedendo al Tribunale la rimozione della barriera architettonica e il risarcimento dei danni lamentati dalla disabile. Il Tribunale di Jesi - con ordinanza del 28 maggio 2013 - ha condannato Poste Italiane a mettere a norma il servoscala entro sei mesi (il che è puntualmente avvenuto), condannando inoltre la società a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla disabile Lucia Giatti (Euro 3mila) e al pagamento delle spese di lite (Euro 1.800,00).

Procedimento Associazione Luca Coscioni (Laura F.) contro Roma Capitale (Tribunale di Roma)

L'associazione Coscioni ha citato in giudizio Roma Capitale poiché un istituto scolastico romano di scuola media superiore non ha accettato l'iscrizione di un alunno disabile a causa dell'esistenza delle barriere architettoniche. L'udienza si è svolta il 16 luglio 2014 presso il Tribunale civile di Roma, dopodiché il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, in data 21 luglio 2014, ha emesso l'ordinanza con la quale ha totalmente accolto il nostro ricorso. In particolare il Tribunale di Roma ha condannato Roma Capitale a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (euro 7.000,00) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di urgenti misure organizzative atte a rimuovere tutte le barriere architettoniche presenti all'interno dell'istituto scolastico in questione.

Procedimento Associazione Coscioni (Laura F.) contro Roma Capitale (T.A.R. LAZIO)

Visto che Roma Capitale, nonostante la condanna, non ha ancora risarcito il danno (7mila euro) cagionato al figlio della Sig.ra F. il quale, come abbiamo visto sopra, non ha potuto iscriversi presso la scuola media vicino casa perché completamente inaccessibile alle persone disabili, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) chiedendo ai giudici amministrativi di nominare un *commissario ad acta* nel caso in cui il Comune di Roma dovesse continuare

a non versare la somma dovuta. L'udienza è stata fissata per il prossimo 21 ottobre. Nel corso della predetta udienza il TAR ha trattenuto la causa a sentenza ed ha accolto la nostra domanda condannando Roma Capitale a risarcire il danno al ragazzo disabile e a pagare tutte le spese legali.

**CONTROVERSIE RISOLTE IN SEDE STRAGIUDIZIALE GRAZIE
ALL'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI**

Antonella M. (disabile carrozzata) contro C.A.T. Tivoli s.r.l. e Comune di Tivoli.

La Sig.ra M. si è messa in contatto con la nostra associazione perché intende fare ricorso contro il Comune di Tivoli e l'azienda di trasporto locale (la C.A.T. Tivoli s.r.l.) in quanto gli autobus non hanno le pedane per le carrozzine dei disabili, il che la costringe a spostarsi con grande fatica e a percorrere anche sei chilometri al giorno con il marito settantenne che le spinge la carrozzina. A seguito di una nostra diffida stragiudiziale, l'azienda di trasporto locale ha messo a disposizione della disabile un pulmino dotato di pedana che va a prenderla tutte le mattine a casa e la porta a fare la terapia. Non solo ma da lunedì 10 febbraio 2014 la C.A.T. Tivoli s.r.l. ha messo finalmente in circolazione a Tivoli e dintorni un autobus di linea dotato di pedana e quindi accessibile ai disabili.

Pietro (disabile motorio) contro CONI S.p.A.

Questa estate Laura F., madre di Pietro, disabile costretto a muoversi sulla carrozzina, si è rivolta all'Associazione Luca Coscioni in quanto non riusciva a trovare una struttura sportiva con piscina accessibile per il figlio. Il caso più clamoroso è quello della piscina del Foro Italico di proprietà del CONI (e gestita dalla Federazione Italiana Nuoto): sebbene si tratti di un impianto sportivo ristrutturato nel 2009 per i mondiali di nuoto, i disabili non possono accedere al suo interno. L'Associazione Luca Coscioni ha quindi diffidato il CONI a garantire l'accessibilità alla struttura sportiva anche alle persone con disabilità. A seguito di questa nostra diffida, il CONI ha messo a disposizione di Pietro la struttura del Circolo del Tennis dove anche chi ha difficoltà motorie può accedere e frequentare la piscina.

**CONTROVERSIE NELLE QUALI L'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI HA
FORNITO ASSISTENZA/CONSULENZA STRAGIUDIZIALE**

Procedimento Salvatore F. contro Comune di Spotorno (SV)

Salvatore F., disabile, ha diffidato il Comune di Spotorno (SV), tramite l'associazione Coscioni, a eliminare le barriere architettoniche che non gli consentono di raggiungere i piani superiori dell'edificio comunale (tra l'altro lui lavora proprio lì e per questo motivo lo hanno spostato in un'altra sede). Il comune di Spotorno ha risposto alla nostra diffida sostanzialmente sostenendo che l'edificio è sottoposto a vincolo ambientale e quindi non può tollerare l'installazione di ausili per le persone disabili. Il Sig. F., assistito STRAGIUDIZIALMENTE dall'associazione, ha presentato ricorso sulla base della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") denunciando il comportamento discriminatorio dell'ente comunale e chiedendo al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione ad eliminare le barriere architettoniche, oltre al risarcimento del danno. La prima udienza si è svolta il 18 luglio presso il Tribunale di Savona, dopodiché la causa è stata rinviata al 4/12/2015 per le conclusioni. Dopodiché è stata rinviata d'ufficio al 04.11.2016 ed infine al 07.12.2016 allorquando il Tribunale di Savona ha emesso inopinatamente un'ordinanza con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione (secondo il Tribunale - trattandosi di interventi su edifici pubblici - la giurisdizione spetterebbe al Tribunale amministrativo!!)

TOTALE: 13 GIUDIZI DI CUI DUE AL TAR PER OTTEMPERANZA - DI QUESTI 7 SONO ANCORA PENDENTI E 6 DEFINITIVAMENTE CONCLUSI (DUE IN SEDE DI CONCILIAZIONE)

A QUESTI OCCORRE AGGIUNGERE I TRE CASI IN CUI L'ASSOCIAZIONE HA FORNITO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE.